



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANTONIO VALITUTTI	Presidente
CLOTILDE PARISE	Consigliere
ALBERTO PAZZI	Consigliere-Rel.
RITA ELVIRA ANNA RUSSO	Consigliere
ELEONORA REGGIANI	Consigliere

Oggetto:

Separazione fra
coniugi - assegno
di mantenimento
ex art. 156 c.c.

Ud.14/03/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13617/2023 R.G. proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliata in Roma, [redacted]
[redacted] presso lo studio dell'Avvocato [redacted] che la
rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso

- *ricorrente* -

contro

[redacted] elettivamente domiciliato in Roma, [redacted]
[redacted] presso lo studio dell'Avvocato [redacted]
[redacted] che lo rappresenta e difende giusta procura speciale
in data 12 luglio 2023 a rogito del Notaio [redacted] (rep.
[redacted])

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 7976/2022
depositata il 9/12/2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/3/2024 dal
Consigliere Alberto Pazzi.

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Roma, dopo aver pronunciato con sentenza parziale
n. 1623/2018 la separazione dei coniugi [redacted]
[redacted] con sentenza definitiva n. 1625/2020 respingeva la



domanda di addebito della separazione alla [REDACTED] assegnava la casa coniugale al [REDACTED] disponeva che quest'ultimo provvedesse in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario del figlio [REDACTED] e disattendeva la domanda della [REDACTED] perché le fosse riconosciuto un assegno di mantenimento.

2. La Corte d'appello di Roma, a seguito dell'impugnazione della [REDACTED] riteneva, tenuto conto delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti e del fatto che il [REDACTED] afflitto da una grave invalidità, si era sempre occupato in via esclusiva del mantenimento del figlio con lui ancora convivente, che non potesse essere riconosciuto alla ricorrente alcun assegno di mantenimento.

Reputava, tuttavia, che l'evidente situazione di bisogno in cui versava l'appellante, in ragione delle sue precarie condizioni economiche, giustificasse il riconoscimento in suo favore di un assegno alimentare, dell'importo di € 200 mensili, con decorrenza dalla data della sentenza di primo grado.

3. [REDACTED] ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 9 dicembre 2022, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [REDACTED]

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dei principi stabiliti dall'art. 156 cod. civ., in quanto la Corte distrettuale ha disposto del tutto illogicamente che il mantenimento del terzo figlio della coppia da parte del [REDACTED] fosse l'unica circostanza idonea ad escludere il mantenimento richiesto dalla [REDACTED] senza tenere conto di alcune condizioni decisive.

In particolare i giudici distrettuali avrebbero trascurato di considerare lo stato di salute dell'appellante, che, in uno con l'età,



escludeva una sua capacità lavorativa, l'assegnazione della casa familiare al [REDACTED] i due immobili, di cui uno concesso in locazione, appartenenti alla controparte, il fatto che il coniuge separato avesse assunto l'iniziativa di provvedere al mantenimento diretto del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, la durata ultratrentennale del matrimonio e la circostanza che la richiedente si era dedicata alla famiglia per tutta la durata del rapporto.

La Corte d'appello, in presenza di un'evidente sperequazione reddituale, avrebbe così riconosciuto alla [REDACTED] attraverso un'erronea applicazione dell'art. 156 cod. civ. e con una motivazione da ritenersi carente e/o manifestamente contraddittoria, il diritto agli alimenti, che costituisce un *minus*, negando, invece, la più ampia domanda di mantenimento, nonostante ricorressero tutti i suoi presupposti.

5. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.

5.1 Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U., 32914/2022, § 8.2), pur riconoscendo che il credito da mantenimento del coniuge separato risponde, al pari degli alimenti, alla necessità di sopperire ai bisogni di vita del beneficiario, sia pure in un'accezione più ampia e non essendo necessario uno stato di indigenza o bisogno, come negli alimenti, hanno comunque precisato che sussistono indubbe differenze strutturali e funzionali tra i due istituti.

Infatti, il diritto al mantenimento del coniuge separato, cui non sia addebitabile la separazione, implica la mancanza di mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell'obbligato, mentre i presupposti del diritto agli alimenti sono lo stato di bisogno del soggetto richiedente e l'impossibilità dello stesso di provvedere da solo a superare tale stato, rilevando, come criterio per determinarne la misura concreta, anche la capacità economica dell'obbligato di provvedere alle necessità del bisognoso.



5.2 La Corte d'appello ha valutato la situazione economica complessiva della ██████████ tenendo conto del ricorrere delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, della sua situazione abitativa e del fatto che la donna aveva sì fatto prelievi dal conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi, ma risalenti nel tempo e nessuno di entità particolarmente ingente; nel contempo i giudici distrettuali hanno apprezzato la concreta capacità lavorativa della richiedente, considerando espressamente la sua età, il suo stato di disoccupazione ed il fatto che la donna percepiva il solo reddito di cittadinanza.

La Corte capitolina ha preso in considerazione anche le condizioni economiche del ██████████ considerando il suo reddito, la circostanza che questi viveva nella casa coniugale, le sue ulteriori proprietà immobiliari, lo stato di convivenza con il figlio e il fatto che il medesimo si faceva carico, per intero, delle spese di mantenimento del discendente.

All'esito dell'esame delle condizioni di ciascuno dei coniugi separati la Corte di merito ha escluso la possibilità di riconoscere il diritto ad un assegno di separazione, in ragione delle condizioni non della richiedente (che versava in un'"evidente situazione di bisogno"), ma del coniuge obbligato, e segnatamente perché questi era "afflitto da una grave invalidità" e "sì [era] sempre occupato in via esclusiva del mantenimento del figlio".

5.3 A fronte di queste considerazioni non è possibile predicare l'omesso esame delle circostanze addotte nel motivo in esame, perché in realtà i giudici distrettuali hanno sostanzialmente tenuto conto delle stesse, pur ritenendo che non fossero idonee a giustificare l'accoglimento della domanda principale dell'appellante. Rispetto a queste circostanze il mezzo, quindi, lamenta non tanto un omesso esame, ma un esame non conforme alla lettura che l'odierna ricorrente vorrebbe dare delle emergenze processuali; interpretazione, questa, che tuttavia non è coerente con la censura



sollevabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che consente di lamentare l'omissione dell'esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte (Cass. 14929/2012, Cass. 23328/2012).

5.4 Non è neppure possibile sostenere che il contenuto della decisione impugnata sia contraddittorio laddove riconosce i presupposti per il riconoscimento degli alimenti e non dell'assegno ex art. 156 cod. civ..

Infatti, l'assegno di mantenimento non è riconoscibile nel caso in cui, pur in presenza di uno stato di bisogno del richiedente, le condizioni economiche dell'obbligato siano inidonee a consentirgli di contribuire al mantenimento del coniuge separato.

Ciò in quanto il diritto al mantenimento postula che le sostanze dell'obbligato siano consone a consentirlo e deve essere negato quando la condizione economica dell'obbligato sia tale da far sì che una qualunque decurtazione si traduca in una compromissione delle sue indispensabili esigenze di vita (Cass. 1911/1978).

La Corte distrettuale ha ritenuto che una simile condizione ricorresse proprio nel caso di specie, dato che la situazione di grave invalidità in cui si trovava l'obbligato e gli oneri familiari a cui egli doveva far fronte determinavano un depauperamento delle sue sostanze tale da impedire un sia pur minimo contributo al mantenimento del coniuge separato.

In presenza di un simile accertamento, che rientra nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito, la doglianza in esame, laddove critica la mancata valorizzazione delle peculiari condizioni in cui si trovava la richiedente, intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un'inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017).

6. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione o falsa applicazione della disciplina in materia di alimenti, in quanto la Corte



distrettuale, pur avendo riesaminato le rispettive condizioni economiche senza procedere alla valutazione di fatti nuovi dedotti nel corso del giudizio, ha ritenuto che l'assegno alimentare dovesse essere riconosciuto dalla data della sentenza di primo grado piuttosto che dalla domanda.

7. Il motivo è fondato.

Invero, questa Corte ha già avuto occasione di precisare che nel procedimento di separazione personale fra coniugi la richiesta di assegno alimentare a carico del coniuge, sempreché espressamente formulata, può essere accolta dal giudice d'appello, senza che ciò implichi vizio di extrapetizione, anche quando nel grado precedente sia stato chiesto un assegno di mantenimento (rispetto al quale l'assegno alimentare costituisce un *minus*, nel primo necessariamente ricompreso), e con decorrenza dalla data della domanda in primo grado se a tale data si siano già verificate le condizioni per attribuirlo o con la decorrenza posteriore corrispondente al momento in cui tali condizioni siano maturate (Cass. 5381/1997).

Il riconoscimento dell'assegno alimentare, quale *minus* dell'assegno di mantenimento richiesto in origine, doveva dunque essere fatto decorrere dalla data della presentazione della domanda di primo grado, avendo la Corte di merito ricostruito i redditi delle parti fin dall'inizio della separazione, e in mancanza di alcuna indicazione del fatto che le condizioni di ammissibilità erano venute ad esistenza in epoca posteriore.

8. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata nei limiti in precedenza indicati.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto per la decisione nel merito della controversia, questa Corte può decidere nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., stabilendo che l'assegno alimentare già riconosciuto dalla Corte distrettuale abbia decorrenza dalla data della domanda in primo grado.



Le peculiari condizioni in cui versano i coniugi separati e la limitata portata dell'accoglimento delle domande della [REDACTED] costituiscono una grave ed eccezionale ragione, analoga a quelle normativamente previste, che giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio di secondo grado e di quello di legittimità, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dispone che l'assegno alimentare già riconosciuto dalla Corte distrettuale abbia decorrenza dalla data della domanda in primo grado.

Compensa integralmente le spese processuali del giudizio di appello e di questo giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma in data 14 marzo 2024.

Il Presidente

